

Bruxelles, 25 giugno 2026
(OR. en)

9977/26
ADD 1

Fascicolo interistituzionale:
2026/0151 (NLE)

COPEN 208
EUROJUST 20
JAI 703

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	25 giugno 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 283 annex
Oggetto:	ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma di un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare sulla cooperazione tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità della Repubblica algerina democratica e popolare competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 283 annex.

All.: COM(2026) 283 annex



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 25.6.2026
COM(2026) 283 final

ANNEX

ALLEGATO

della proposta di

decisione del Consiglio

relativa alla firma di un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare sulla cooperazione tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità della Repubblica algerina democratica e popolare competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale

ALLEGATO

Testo finale negoziato UE-Algeria – 3.2.2026

Progetto di accordo

tra

la Repubblica algerina democratica e popolare e l'Unione europea sulla cooperazione giudiziaria in materia penale tra le autorità competenti dell'Algeria e l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust)

LA REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE, in seguito denominata "Algeria",

e

L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata "Unione",

in seguito denominate congiuntamente "parti",

VISTE le disposizioni pertinenti dell'accordo di associazione tra l'Algeria e l'Unione¹,

VISTA l'ordinanza n. 66/155 dell'8 giugno 1966, e successive modifiche e integrazioni, che istituisce il codice di procedura penale della Repubblica algerina democratica e popolare,

VISTA la legge n. 18/07 della Repubblica algerina democratica e popolare, del 10 giugno 2018, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, modificata e integrata dalla legge n. .../25 del ...,

VISTO il regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio² (in seguito denominato "regolamento Eurojust"),

CONSIDERANDO che sia l'Algeria che l'Unione sono interessate a sviluppare una cooperazione giudiziaria in materia penale stretta e dinamica tra le autorità competenti dell'Algeria ed Eurojust per affrontare le sfide poste dalle forme gravi di criminalità, in particolare la criminalità organizzata, il terrorismo, la corruzione, il riciclaggio e la criminalità informatica, assicurando nel contempo il rispetto delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone, comprese la vita privata e la protezione dei dati personali,

CONVINTE che la cooperazione giudiziaria tra le autorità competenti dell'Algeria ed Eurojust sarà reciprocamente vantaggiosa e contribuirà a sviluppare i valori comuni di entrambe le parti, comprese la libertà, la sicurezza e la giustizia,

CONSIDERANDO l'elevato livello di protezione dei dati personali nell'Unione e in Algeria,

¹ Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica Algerina democratica e popolare, dall'altra (GU L 265 del 10.10.2005, pag. 1).

Decreto presidenziale n. 5-159, JORA n. 31, del 30 aprile 2005, che ratifica l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Repubblica algerina democratica e popolare, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, firmato a Valencia il 22 aprile 2002, e relativi allegati 1 e 6, protocolli n. 1 e n. 7 e atto finale.

² GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138.

CONSIDERANDO la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 (risoluzione 217 A delle Nazioni Unite) e gli accordi internazionali cui entrambe le parti sono vincolate,

NEL RISPETTO del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1966 (risoluzione 2200 A delle Nazioni Unite),

CONSIDERANDO la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (risoluzione 39/46 delle Nazioni Unite),

NEL RISPETTO della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 31 ottobre 2003 (risoluzione 58/4 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite),

NEL RISPETTO della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (UNTOC) del 15 novembre 2000 (risoluzione 55/25 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite),

VISTO l'obbligo dell'Unione di rispettare la convenzione del Consiglio d'Europa per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (STE n. 5), firmata a Roma il 4 novembre 1950, che trova riscontro nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Capo I

Definizioni, obiettivi, ambito di applicazione e disposizioni comuni

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente accordo si applicano le definizioni seguenti:

- (1) "Eurojust": l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale, istituita dal regolamento Eurojust;
- (2) "Stati membri": gli Stati membri dell'Unione;
- (3) "autorità competente":
 - per l'Unione, Eurojust, quale definita al paragrafo 1, e
 - per l'Algeria, qualsiasi autorità nazionale figurante nell'elenco dell'allegato II del presente accordo
competente a norma del diritto interno in materia di indagine e perseguimento dei reati, compresa l'attuazione degli strumenti di cooperazione giudiziaria in materia penale;
- (4) "autorità trasferente": l'autorità competente che trasferisce dati personali, se del caso;
- (5) "autorità ricevente": l'autorità competente che riceve informazioni relative ai dati personali, se del caso;
- (6) "organismi dell'Unione": le istituzioni, gli organi e gli organismi istituiti dal trattato sull'Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, o sulla base dei medesimi, elencati nell'allegato III, lettera a), del presente accordo;

- (7) "forme gravi di criminalità": le forme di criminalità elencate nell'allegato I del presente accordo, conformemente alle disposizioni e al contesto del presente accordo;
- (8) "reati connessi": i reati commessi per procurarsi i mezzi per compiere reati gravi, per agevolare o compiere reati gravi o per assicurare l'impunità degli autori di reati gravi;
- (9) "assistente": una persona che può assistere un membro nazionale di cui al capo II, sezione II, del regolamento Eurojust, e l'aggiunto del membro nazionale o il procuratore di collegamento, di cui all'articolo 5 del presente accordo;
- (10) "procuratore di collegamento": una persona che ricopre la funzione di pubblico ministero, di giudice o di giudice istruttore in Algeria, conformemente al diritto interno del paese, distaccata dall'Algeria presso Eurojust a norma dell'articolo 5 del presente accordo;
- (11) "magistrato di collegamento": un magistrato di cui al regolamento Eurojust, distaccato da Eurojust in Algeria a norma dell'articolo 7 del presente accordo;
- (12) "dati personali": qualsiasi informazione, su qualsiasi supporto, riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("interessato"), che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un numero di identificazione o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, biometrica, psichica, economica, culturale o sociale, o ad altri identificativi quali i dati relativi all'ubicazione o un identificativo online;
- (13) "trattamento": qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, il blocco, la cifratura, la cancellazione o la distruzione;
- (14) "interessato": qualsiasi persona fisica identificata o identificabile i cui dati personali sono trattati;
- (15) "dati genetici": i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;
- (16) "dati biometrici": i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca;
- (17) "informazioni": i dati personali e non personali;
- (18) "violazione dei dati personali": violazione di sicurezza che comporta in modo accidentale o illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, memorizzati o comunque trattati;
- (19) "autorità di controllo": per l'Unione, il Garante europeo della protezione dei dati e, per l'Algeria, l'Autorità nazionale per la protezione dei dati personali (*Autorité nationale de protection des données à caractère personnel*);
- (20) "dati relativi alla salute": qualsiasi informazione attinente alla salute fisica o mentale dell'interessato;

- (21) "membri nazionali": i membri nazionali distaccati presso Eurojust da ogni Stato membro dell'Unione europea, conformemente al regolamento Eurojust;
- (22) "autorità del trattamento": l'autorità che tratta i dati personali trasferiti a norma del presente accordo, di cui agli articoli da 14 a 17.

Articolo 2

Obiettivi

1. L'obiettivo generale del presente accordo è rafforzare la cooperazione giudiziaria tra le autorità competenti dell'Algeria ed Eurojust nella lotta contro le forme gravi di criminalità.
2. Il presente accordo consente il trasferimento di dati personali tra le autorità competenti dell'Algeria ed Eurojust, al fine di sostenere e rafforzare la loro azione e la loro cooperazione nelle indagini e nel perseguimento delle forme gravi di criminalità, in particolare la criminalità organizzata, il terrorismo, la corruzione, il riciclaggio e la criminalità informatica, e dei reati connessi, assicurando nel contempo garanzie adeguate per quanto riguarda i diritti e le libertà fondamentali delle persone, comprese la vita privata e la protezione dei dati personali.

Articolo 3

Ambito di applicazione

Conformemente alle disposizioni pertinenti del presente accordo, le parti provvedono affinché Eurojust e le autorità competenti dell'Algeria cooperino nei settori di loro attività e di loro competenza nella lotta contro le forme gravi di criminalità, elencate nell'allegato I del presente accordo, per quanto riguarda il coordinamento e la cooperazione nelle indagini e nei procedimenti penali.

Articolo 4

Punti di contatto

1. L'Algeria designa almeno un punto di contatto nell'ambito delle sue autorità nazionali competenti, per agevolare la comunicazione e la cooperazione tra Eurojust e le autorità competenti dell'Algeria. Il procuratore di collegamento non è un punto di contatto.
L'Algeria designa inoltre un punto di contatto in materia di terrorismo.
2. Il punto o i punti di contatto per l'Algeria sono notificati all'Unione. L'Algeria informa l'Unione in caso di cambiamento dei suoi punti di contatto.
3. L'Algeria può chiedere all'Unione di designare un punto di contatto presso Eurojust per agevolare la comunicazione sulla cooperazione tra Eurojust e le autorità competenti dell'Algeria. Il magistrato di collegamento non è un punto di contatto.

Articolo 5

Procuratore di collegamento e personale

1. Per agevolare la cooperazione prevista dal presente accordo, l'Algeria distacca un procuratore di collegamento presso Eurojust.

2. Il mandato e la durata del distacco del procuratore di collegamento sono stabiliti dall'Algeria di concerto con Eurojust.
3. Il procuratore di collegamento può essere assistito da assistenti e personale di supporto, in funzione del carico di lavoro e in consultazione con Eurojust. Se necessario, gli assistenti possono sostituire il procuratore di collegamento o agire a suo nome.
4. Il procuratore di collegamento e i suoi assistenti sono competenti ad agire con le autorità giudiziarie degli Stati interessati nel quadro di Eurojust.
5. Il procuratore di collegamento e i suoi assistenti hanno accesso alle informazioni contenute nel casellario giudiziale nazionale o in qualsiasi altro registro pertinente dell'Algeria, conformemente al diritto interno del paese.
6. Nell'esercizio delle loro funzioni, il procuratore di collegamento e i suoi assistenti hanno il potere di contattare direttamente le autorità competenti dell'Algeria conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
7. L'Algeria informa Eurojust della natura e della portata precise dei poteri di cui godono il procuratore di collegamento e i suoi assistenti in Algeria per svolgere i loro compiti conformemente al presente accordo.
8. I dettagli dei compiti del procuratore di collegamento e dei suoi assistenti, i loro diritti e obblighi e i relativi costi sono disciplinati da un accordo di lavoro concluso tra il ministero della Giustizia dell'Algeria ed Eurojust conformemente all'articolo 28 del presente accordo.
9. I documenti di lavoro del procuratore di collegamento e dei suoi assistenti sono inviolabili.

Articolo 6

Riunioni operative e strategiche

1. Il procuratore di collegamento, i suoi assistenti e altri rappresentanti delle autorità competenti dell'Algeria, compresi i punti di contatto di cui all'articolo 4, possono partecipare alle riunioni per quanto riguarda le questioni strategiche, su invito del presidente di Eurojust, e alle riunioni per quanto riguarda le questioni operative con l'approvazione dei membri nazionali interessati.
2. I membri nazionali, i loro aggiunti e assistenti, il direttore amministrativo di Eurojust e il personale di Eurojust possono partecipare alle riunioni organizzate dal procuratore di collegamento o dai suoi assistenti su invito del procuratore di collegamento.

Articolo 7

Magistrato di collegamento

1. Allo scopo di agevolare la cooperazione giudiziaria con l'Algeria, Eurojust può, come previsto dal suo regolamento, distaccare un magistrato di collegamento in Algeria, conformemente al presente accordo.
2. Eurojust informa l'Algeria della natura e della portata precise dei poteri di cui gode il magistrato di collegamento per svolgere i suoi compiti conformemente al presente accordo.

3. I dettagli dei compiti del magistrato di collegamento, i suoi diritti e obblighi e i relativi costi sono disciplinati da un accordo di lavoro concluso tra il ministero della Giustizia dell'Algeria ed Eurojust.

Articolo 8

Squadre investigative comuni

1. Eurojust può prestare assistenza nella costituzione di squadre investigative comuni tra le autorità nazionali di uno o più Stati membri e le autorità competenti dell'Algeria conformemente alla base giuridica applicabile che consente la cooperazione giudiziaria in materia penale.
2. Ai fini del paragrafo 1, Eurojust può essere invitata a fornire assistenza finanziaria o tecnica per la gestione di una squadra investigativa comune che sostiene operativamente.

Capo II

Scambio di informazioni e protezione dei dati

Articolo 9

Finalità del trattamento dei dati personali

1. I dati personali richiesti e ricevuti ai sensi del presente accordo sono trattati unicamente a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, conformemente alle disposizioni pertinenti del presente accordo ed entro i limiti di cui all'articolo 10 e dei rispettivi mandati delle autorità competenti.
2. Al più tardi all'atto di trasferire i dati personali, le autorità competenti indicano chiaramente la o le finalità specifiche per cui i dati sono trasferiti.

Articolo 10

Principi generali di protezione dei dati

1. Ogni parte provvede affinché i dati personali trasferiti e successivamente trattati ai sensi del presente accordo siano:
 - (a) trattati in modo lecito e corretto, e unicamente per le finalità per le quali sono stati trasferiti a norma dell'articolo 9, e in piena trasparenza. Tale trasparenza fa riferimento alle norme e ai principi che disciplinano il trattamento dei dati personali;
 - (b) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
 - (c) esatti e, se necessario, aggiornati; ogni parte provvede affinché le proprie autorità competenti adottino tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare senza indebito ritardo i dati inesatti, tenendo conto delle finalità per le quali sono trattati;

- (d) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
 - (e) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative interne adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.
2. All'atto di trasferire tali dati, l'autorità trasferente può indicare eventuali limitazioni di accesso o uso, in termini generali o specifici, anche per quanto concerne il trasferimento successivo, la cancellazione o la distruzione trascorso un dato periodo di tempo, ovvero l'ulteriore trattamento. Qualora la necessità di tali limitazioni si manifesti dopo il trasferimento dei dati, l'autorità trasferente ne informa l'autorità ricevente.
 3. Ogni parte provvede affinché l'autorità ricevente rispetti le eventuali limitazioni di accesso o ulteriore uso dei dati personali indicate dall'autorità trasferente conformemente al paragrafo 2.
 4. Ogni parte provvede affinché le proprie autorità competenti mettano in atto misure tecniche e organizzative adeguate per poter dimostrare che il trattamento dei dati personali è conforme al presente accordo e che i diritti degli interessati sono tutelati.
 5. Ogni parte rispetta le garanzie previste dal presente accordo, indipendentemente dalla cittadinanza dell'interessato e senza discriminazioni.
 6. Ogni parte provvede affinché le informazioni trasferite a norma del presente accordo non siano state ottenute o utilizzate in violazione dei diritti umani riconosciuti dal diritto internazionale conformemente ai rispettivi impegni e obblighi internazionali di ciascuna parte.
Ogni parte provvede inoltre affinché le informazioni ricevute non siano utilizzate per chiedere la pena di morte o, qualora tale pena sia pronunciata, affinché questa non sia eseguita.
 7. Ogni parte provvede affinché sia conservata una registrazione di tutti i trasferimenti di dati personali effettuati ai sensi del presente articolo e delle finalità di tali trasferimenti.

Articolo 11

Trattamento di dati di vittime e testimoni e categorie particolari di dati personali

1. Il trasferimento di dati personali relativi a vittime di reato, testimoni o altre persone che possono fornire informazioni riguardanti reati è consentito solo se strettamente necessario e proporzionato in casi specifici per indagare e perseguire forme gravi di criminalità.
2. Il trasferimento di dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, e di dati genetici, dati biometrici trattati per identificare in modo univoco una persona fisica o dati relativi alla salute o alla vita privata intima della persona, compresa la vita sessuale, è consentito solo se strettamente necessario e proporzionato in casi specifici per indagare e perseguire forme gravi di criminalità.

3. Le parti provvedono affinché il trattamento di dati personali di cui ai paragrafi 1 e 2 sia soggetto a garanzie supplementari, tra cui limitazioni di accesso, misure di sicurezza supplementari e limitazioni ai trasferimenti successivi.

Articolo 12

Trattamento automatizzato dei dati personali

Sono vietate le decisioni basate unicamente su un trattamento automatizzato dei dati personali trasferiti, compresa la profilazione, che comportano conseguenze giuridiche negative per l'interessato o incidono significativamente sulla sua persona, salvo che siano autorizzate da disposizioni di legge per indagare e perseguire forme gravi di criminalità e salvo che sussistano adeguate garanzie di legge per i diritti e le libertà dell'interessato, compreso almeno il diritto di ottenere l'intervento umano.

Articolo 13

Trasferimento successivo dei dati personali ricevuti

1. L'Algeria provvede affinché alle sue autorità competenti sia vietato trasferire dati personali ricevuti a norma del presente accordo ad altre autorità dell'Algeria, salvo che sussistano tutte le condizioni seguenti:
 - (a) Eurojust ha dato la propria autorizzazione esplicita preliminare;
 - (b) il trasferimento successivo è effettuato unicamente per le finalità per le quali i dati sono stati trasferiti a norma dell'articolo 9; e
 - (c) il trasferimento è soggetto alle stesse condizioni e garanzie che si applicano al trasferimento originario.

Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 2, l'autorizzazione preliminare non è necessaria se i dati personali sono condivisi, ove necessario, con uno degli organismi interessati elencati nell'allegato IV.

2. L'Algeria provvede affinché alle sue autorità competenti sia vietato trasferire dati personali ricevuti a norma del presente accordo alle autorità di un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, salvo che sussistano tutte le condizioni seguenti:
 - (a) il trasferimento successivo riguarda dati personali diversi da quelli di cui all'articolo 11;
 - (b) Eurojust ha dato la propria autorizzazione esplicita preliminare; e
 - (c) il trasferimento successivo ha la stessa finalità del trasferimento da parte di Eurojust.
3. L'Unione provvede affinché a Eurojust sia vietato trasferire dati personali ricevuti ai sensi del presente accordo ad altri organismi dell'Unione o alle autorità degli Stati membri, salvo che sussistano tutte le condizioni seguenti:
 - (a) l'Algeria ha dato la propria autorizzazione esplicita preliminare;
 - (b) il trasferimento successivo è effettuato unicamente per le finalità per le quali i dati sono stati trasferiti a norma dell'articolo 9; e
 - (c) il trasferimento è soggetto alle stesse condizioni e garanzie che si applicano al trasferimento originario.

Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 2, l'autorizzazione preliminare non è necessaria se i dati personali sono condivisi, ove necessario, con una delle autorità o uno degli organismi interessati elencati nell'allegato III.

4. L'Unione provvede affinché a Eurojust sia vietato trasferire dati personali ricevuti ai sensi del presente accordo alle autorità di un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, salvo che sussistano tutte le condizioni seguenti:
 - (a) il trasferimento successivo riguarda dati personali diversi da quelli di cui all'articolo 11;
 - (b) l'Algeria ha dato la propria autorizzazione esplicita preliminare; e
 - (c) il trasferimento successivo ha la stessa finalità del trasferimento da parte dell'Algeria.

Articolo 14

Diritto di accesso

1. Le parti provvedono affinché l'interessato abbia il diritto di ottenere dalle autorità del trattamento la conferma che i dati personali che lo riguardano sono trattati ai sensi del presente accordo e, in tal caso, di accedere almeno alle informazioni in merito a quanto segue:
 - (a) le finalità e la base giuridica del trattamento, le categorie di dati trattati e, se del caso, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati;
 - (b) l'esistenza del diritto di ottenere dall'autorità la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati personali;
 - (c) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
 - (d) la comunicazione, con un linguaggio semplice e chiaro, dei dati personali oggetto del trattamento nonché di tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
 - (e) il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo di cui all'articolo 21;
 - (f) le coordinate di contatto dell'autorità di controllo.

Nei casi in cui è esercitato il diritto di accesso di cui al primo comma, l'autorità trasferente è consultata su base non vincolante prima che sia adottata una decisione definitiva sulla richiesta di accesso.

2. Le parti provvedono affinché l'autorità del trattamento dia seguito alla richiesta senza indebito ritardo e in ogni caso entro tre mesi dal ricevimento della richiesta.
3. Le parti possono prevedere che la comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1 sia rinviata, rifiutata o limitata nella misura e per il tempo in cui tale rinvio, rifiuto o limitazione costituisce una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e degli interessi dell'interessato, per:
 - (a) non compromettere indagini, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari;
 - (b) non compromettere la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali;

- (c) proteggere la sicurezza pubblica;
 - (d) proteggere la sicurezza nazionale; o
 - (e) proteggere i diritti e le libertà di altri, in particolare le vittime e i testimoni.
4. Le parti provvedono affinché l'autorità del trattamento informi per iscritto l'interessato in merito:
- (a) a eventuali rinvii, rifiuti o limitazioni dell'accesso e ai relativi motivi; e
 - (b) alla possibilità di proporre reclamo alla rispettiva autorità di controllo o di proporre un ricorso giurisdizionale.

Le informazioni di cui al primo comma, lettera a), del presente paragrafo, possono essere omesse qualora la fornitura di tali informazioni comprometta la finalità del rinvio, del rifiuto o della limitazione di cui al paragrafo 3.

Articolo 15

Diritto di rettifica, cancellazione o limitazione

1. Le parti provvedono affinché l'interessato abbia il diritto di ottenere dalle autorità del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano. Tenuto conto delle finalità del trattamento, il diritto di ottenere la rettifica include il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti trasferiti ai sensi del presente accordo.
2. Le parti provvedono affinché l'interessato abbia il diritto di ottenere dalle autorità del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano qualora il trattamento dei dati personali violi l'articolo 10, paragrafo 1, l'articolo 11 o l'articolo 12, o qualora i dati personali debbano essere cancellati per adempiere un obbligo legale al quale sono soggette le autorità.
3. Le parti possono prevedere la possibilità che le autorità del trattamento concedano una limitazione del trattamento anziché la rettifica o la cancellazione dei dati personali di cui ai paragrafi 1 e 2 se:
 - (a) l'esattezza dei dati personali è contestata dall'interessato e la loro esattezza o inesattezza non può essere accertata; o
 - (b) i dati personali devono essere conservati a fini probatori.
4. L'autorità trasferente e l'autorità del trattamento si informano reciprocamente dei casi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. L'autorità del trattamento rettifica, cancella o limita il trattamento dei dati personali in questione conformemente all'azione intrapresa dall'autorità trasferente.
5. Le parti provvedono affinché l'autorità del trattamento che ha ricevuto una richiesta di cui al paragrafo 1 o 2 informi per iscritto l'interessato, senza indebito ritardo, che i dati personali sono stati rettificati o cancellati o che il loro trattamento è stato limitato.
6. Le parti provvedono affinché l'autorità del trattamento che ha ricevuto una richiesta di cui al paragrafo 1 o 2 informi per iscritto l'interessato in merito:
 - (a) all'eventuale rifiuto della richiesta e ai relativi motivi;
 - (b) alla possibilità di proporre reclamo alla rispettiva autorità di controllo; e

- (c) alla possibilità di proporre un ricorso giurisdizionale.

Le informazioni di cui al primo comma, lettera a), del presente paragrafo possono essere omesse alle condizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 3.

Articolo 16

Notifica di una violazione dei dati personali alle autorità interessate

1. In caso di violazione dei dati personali riguardante dati personali trasferiti ai sensi del presente accordo, le parti provvedono affinché le rispettive autorità ricevente e trasferente si notificino reciprocamente la violazione e la notificino alla rispettiva autorità di controllo senza ritardo, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, e adottino misure per attenuarne i possibili effetti pregiudizievoli.
2. La notifica deve descrivere almeno:
 - (a) la natura della violazione dei dati personali, compresi, ove possibile, le categorie e il numero di interessati in questione nonché le categorie e il numero di registrazioni dei dati personali in questione;
 - (b) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
 - (c) le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte dell'autorità del trattamento, comprese quelle volte ad attenuare i possibili effetti negativi della violazione.
3. Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni di cui al paragrafo 2 contestualmente, le informazioni possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore indebito ritardo.
4. Le parti provvedono affinché le rispettive autorità del trattamento documentino qualsiasi violazione dei dati personali riguardante i dati personali trasferiti ai sensi del presente accordo, comprese le circostanze a essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio, consentendo in tal modo alle rispettive autorità di controllo di verificare il rispetto del presente articolo.

Articolo 17

Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato

1. Le parti provvedono affinché, quando la violazione dei dati personali di cui all'articolo 16 è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, le rispettive autorità comunichino la violazione all'interessato senza indebito ritardo.
2. La comunicazione all'interessato di cui al paragrafo 1 descrive con un linguaggio semplice e chiaro la natura della violazione dei dati personali e contiene almeno gli elementi di cui all'articolo 16, paragrafo 2, lettere b) e c).
3. Non è richiesta la comunicazione all'interessato di cui al paragrafo 1 se:
 - (a) ai dati personali oggetto della violazione sono state applicate misure tecnologiche o organizzative di protezione appropriate per rendere i dati incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi;

- (b) sono state successivamente adottate misure atte a scongiurare il sopraggiungere di un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati; o
 - (c) detta comunicazione richiederebbe sforzi sproporzionati, in particolare a motivo del numero di casi in questione. In tal caso, l'autorità procede a una comunicazione pubblica o a una misura simile, tramite la quale gli interessati sono informati con analogia efficacia.
4. La comunicazione all'interessato può essere ritardata, limitata od omessa alle condizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 3.

Articolo 18

Conservazione, esame, rettifica e cancellazione dei dati personali

1. Le parti provvedono affinché siano stabiliti termini adeguati per la conservazione dei dati personali ricevuti ai sensi del presente accordo o per un riesame periodico della necessità di conservarli, in modo che tali dati siano conservati solo per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trasferiti.
2. In ogni caso, la necessità di un'ulteriore conservazione è esaminata entro tre anni dal trasferimento dei dati personali.
3. Se un'autorità trasferente ha motivo di ritenere che i dati personali da essa precedentemente trasferiti siano errati, inesatti o non aggiornati o che tali dati non avrebbero dovuto essere trasferiti, ne informa l'autorità ricevente, la quale rettifica o cancella i dati personali e ne dà notifica all'autorità trasferente.
4. Se un'autorità competente ha motivo di ritenere che i dati personali da essa precedentemente ricevuti siano errati, inesatti o non aggiornati o che tali dati non avrebbero dovuto essere trasferiti, ne informa l'autorità trasferente, la quale esprime la sua posizione al riguardo.

Se l'autorità trasferente ritiene che i dati personali siano errati, inesatti o non aggiornati o che tali dati non avrebbero dovuto essere trasferiti, ne informa l'autorità ricevente, la quale rettifica o cancella i dati personali e ne dà notifica all'autorità trasferente.

Articolo 19

Registrazione e documentazione

1. Le parti provvedono affinché siano registrati o altrimenti documentati la raccolta, la modifica, l'accesso, la divulgazione, compreso il trasferimento successivo, la combinazione e la cancellazione di dati personali.
2. Le registrazioni o la documentazione di cui al paragrafo 1 sono messe a disposizione dell'autorità di controllo, su richiesta, e sono usate soltanto ai fini della verifica della liceità del trattamento dei dati e del controllo interno e per garantire adeguatamente l'integrità e la sicurezza dei dati.

Articolo 20

Sicurezza dei dati

1. Le parti garantiscono che siano messe in atto misure tecniche e organizzative per proteggere i dati personali trasferiti ai sensi del presente accordo.

2. Per quanto riguarda il trattamento automatizzato dei dati, le parti garantiscono che siano messe in atto misure dirette a:
- (a) negare l'accesso alle attrezzature usate per il trattamento di dati personali alle persone non autorizzate ("controllo dell'accesso alle attrezzature");
 - (b) impedire che i supporti di dati siano letti, copiati, modificati o rimossi senza autorizzazione ("controllo dei supporti di dati");
 - (c) impedire che siano introdotti, consultati, modificati o cancellati dati personali senza autorizzazione ("controllo della conservazione");
 - (d) impedire che persone non autorizzate usino sistemi automatizzati di trattamento dei dati mediante apparecchiature per la trasmissione di dati ("controllo degli utenti");
 - (e) garantire che le persone autorizzate a usare un sistema di trattamento automatizzato di dati possano accedere esclusivamente ai dati personali cui si riferisce la loro autorizzazione d'accesso ("controllo dell'accesso ai dati");
 - (f) garantire che sia possibile verificare e accertare a quali entità possono essere trasmessi o sono stati trasmessi i dati personali servendosi di attrezzature di trasmissione di dati ("controllo della comunicazione");
 - (g) garantire che sia possibile verificare e accertare quali dati personali sono stati introdotti nei sistemi di trattamento automatizzato di dati, in quale momento e la persona che li ha introdotti ("controllo dell'introduzione");
 - (h) impedire che i dati personali possano essere letti, copiati, modificati o cancellati in modo non autorizzato durante il loro trasferimento o il trasporto di supporti di dati ("controllo del trasporto");
 - (i) garantire che in caso di guasto i sistemi installati possano essere ripristinati immediatamente ("ripristino");
 - (j) garantire che le funzioni del sistema non siano difettose, che eventuali errori di funzionamento siano segnalati immediatamente ("affidabilità") e che i dati personali conservati non possano essere corrotti dal cattivo funzionamento del sistema ("integrità").

Articolo 21

Autorità di controllo

1. Le parti provvedono affinché una o più autorità pubbliche indipendenti responsabili della protezione dei dati vigilino sull'attuazione del presente accordo e ne garantiscano il rispetto, al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
2. Le parti provvedono affinché:
 - (a) ogni autorità di controllo agisca in piena indipendenza nell'adempimento dei propri compiti e nell'esercizio dei propri poteri;
 - (b) ogni autorità di controllo non subisca pressioni esterne, dirette o indirette, e non solleciti né accetti istruzioni;
 - (c) i membri di ogni autorità di controllo abbiano un mandato garantito, comprese garanzie contro la rimozione arbitraria.

3. Le parti provvedono affinché ogni autorità di controllo sia dotata delle risorse umane, tecniche e finanziarie, dei locali e delle infrastrutture necessari per l'efficace svolgimento dei suoi compiti ed esercizio dei suoi poteri.
4. Le parti provvedono affinché ogni autorità di controllo disponga di effettivi poteri di indagine e intervento che le consentano di esercitare una vigilanza sugli organismi che controlla e di agire in sede giudiziaria.
5. Le parti provvedono affinché ogni autorità di controllo sia competente a ricevere e trattare i reclami di singoli individui in relazione all'uso dei loro dati personali.

Articolo 22

Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo

1. Le parti provvedono affinché, fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale, ogni interessato abbia il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo qualora ritenga che i diritti di cui gode ai sensi del presente accordo siano stati violati a seguito di un trattamento dei propri dati personali in violazione del presente accordo.
2. Il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo comprende il diritto al risarcimento, alle condizioni stabilite nel rispettivo quadro giuridico di ciascuna parte, di eventuali danni causati all'interessato da tale trattamento a seguito di una violazione del presente accordo.

Articolo 23

Notifica dell'attuazione

1. Le parti provvedono affinché ogni autorità competente renda accessibile al pubblico le proprie coordinate di contatto e un documento che delinea, con un linguaggio semplice e chiaro, le informazioni relative alle garanzie per i dati personali sancite dal presente accordo, comprese informazioni riguardanti almeno gli elementi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettere a) e c), e i mezzi a disposizione degli interessati per l'esercizio dei loro diritti.
2. Qualora non esistano già, le autorità competenti adottano norme che specificano il modo in cui sarà garantito nella pratica il rispetto delle disposizioni relative al trattamento dei dati personali.

Capo III

Riservatezza delle informazioni

Articolo 24

Riservatezza delle informazioni scambiate

Nell'attuare le disposizioni del presente accordo, le parti sono tenute a garantire la riservatezza delle informazioni scambiate tra Eurojust e le autorità competenti dell'Algeria, a meno che tali informazioni siano già state legalmente rese pubbliche o accessibili al pubblico.

Articolo 25

Scambio di informazioni classificate UE o di informazioni sensibili non classificate

Lo scambio di informazioni classificate UE o di informazioni sensibili non classificate, se necessario ai sensi del presente accordo, e la loro protezione sono disciplinati da un accordo di lavoro concluso tra Eurojust e le autorità competenti dell'Algeria.

Capo IV

Responsabilità

Articolo 26

Responsabilità

Le autorità competenti delle parti sono responsabili, conformemente al rispettivo quadro giuridico, del danno causato a una persona in ragione di errori di diritto o di fatto contenuti nelle informazioni scambiate. Né Eurojust né le autorità competenti dell'Algeria possono invocare il fatto che un'autorità competente dell'altra parte abbia trasferito informazioni inesatte al fine di sottrarsi alla responsabilità nei confronti di una persona lesa conformemente al rispettivo quadro giuridico. Se un'autorità competente ha dovuto versare un risarcimento a una persona fisica a causa dell'uso che essa ha fatto delle informazioni inesatte o errate ricevute, i rappresentanti delle parti svolgono consultazioni per pervenire a una soluzione reciprocamente accettabile conformemente al presente accordo.

Capo V

Disposizioni finali

Articolo 27

Spese

Le parti provvedono affinché le autorità competenti sopportino le proprie spese derivanti dall'attuazione del presente accordo, salvo diversa disposizione del presente accordo o dell'accordo di lavoro.

Articolo 28

Accordo di lavoro

Le modalità della cooperazione tra le parti ai fini dell'attuazione del presente accordo sono oggetto di un accordo di lavoro concluso tra il ministero della Giustizia dell'Algeria ed Eurojust conformemente al presente accordo.

Articolo 29

Notifica delle azioni preliminari per l'attuazione dell'accordo

Ogni parte provvede affinché una copia dei documenti relativi alle garanzie e alle norme applicabili nel settore del trattamento dei dati di cui all'articolo 23 sia inviata/trasmessa all'altra parte e alla sua autorità di controllo.

Articolo 30

Notifica delle autorità di controllo

Le parti si notificano reciprocamente l'autorità di controllo incaricata di vigilare sull'attuazione del presente accordo e di garantirne il rispetto, conformemente all'articolo 21.

Articolo 31

Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente accordo è approvato dalle parti secondo le rispettive procedure interne vigenti.
2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'ultima data in cui una parte notifica all'altra parte l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1.
3. Il presente accordo entra in applicazione il primo giorno successivo alla data in cui sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
 - (d) le parti hanno firmato un accordo di lavoro ai sensi dell'articolo 28;
 - (e) le parti si sono notificate reciprocamente le azioni preliminari necessarie per l'attuazione del presente accordo, in particolare quelle di cui all'articolo 23;
 - e
 - (f) ogni parte ha informato la parte notificante che la notifica di cui alla lettera b) del presente paragrafo e le azioni ivi descritte sono conformi al presente accordo.

Le parti si scambiano notifiche scritte che confermano il soddisfacimento delle condizioni di cui al presente paragrafo.

Articolo 32

Modifiche

1. Il presente accordo può essere modificato per iscritto in qualsiasi momento, di comune accordo tra le parti. Le modifiche sono contenute in un documento separato, debitamente firmato. Le modifiche entrano in vigore secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafi 1 e 2.
2. Le parti possono concordare aggiornamenti degli allegati del presente accordo mediante scambio di note diplomatiche.
3. In caso di modifiche sostanziali del regolamento Eurojust che incidano sulle disposizioni del presente accordo, l'Unione ne informa l'Algeria entro due mesi. Se solleva obiezioni sostanziali alla modifica dell'ambito di applicazione del

regolamento Eurojust, l'Algeria può denunciare il presente accordo conformemente all'articolo 35 entro due mesi.

Articolo 33

Riesame e valutazione

1. Le parti riesaminano congiuntamente l'attuazione del presente accordo un anno dopo la sua entrata in applicazione e successivamente a intervalli regolari, nonché su richiesta di una delle parti e quando concordato tra le parti.
2. Le parti valutano congiuntamente il presente accordo quattro anni dopo la sua entrata in applicazione.
3. Le parti decidono in anticipo le modalità del riesame e si comunicano reciprocamente la composizione dei rispettivi gruppi. Ogni gruppo comprende esperti in materia di cooperazione giudiziaria e protezione dei dati. Fatta salva la normativa applicabile, gli esperti che partecipano al riesame devono avere le idonee autorizzazioni di sicurezza e rispettare la riservatezza delle discussioni. Ai fini di qualsiasi riesame, ogni parte mette a disposizione dell'altra parte tutte le informazioni necessarie, anche comunicando con il personale responsabile delle autorità pertinenti menzionate nel presente accordo.

Articolo 34

Risoluzione delle controversie e clausola di sospensione

1. In caso di controversia sull'interpretazione, sull'applicazione o sull'attuazione del presente accordo o su qualsiasi questione correlata, i rappresentanti delle parti si consultano e avviano negoziati al fine di giungere a una soluzione reciprocamente accettabile.

In caso di interpretazione divergente del testo, è fatto riferimento alla versione francese in quanto lingua di negoziazione del presente accordo.
2. In deroga al paragrafo 1, in caso di violazione sostanziale o di mancato adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo o qualora vi sia un comprovato motivo di ritenere che tale violazione sostanziale o mancato adempimento degli obblighi possa verificarsi o sia imminente, ciascuna parte può sospendere l'applicazione del presente accordo, in tutto o in parte, mediante notifica scritta all'altra parte.

Tale notifica scritta può essere effettuata solo dopo che le parti si siano impegnate in un periodo di consultazione di 45 giorni senza giungere a una soluzione.

La sospensione ha effetto decorsi 30 giorni dalla data di ricezione della notifica. La sospensione può essere revocata dalla parte che l'ha notificata, mediante notifica scritta all'altra parte. La sospensione è revocata non appena ricevuta tale notifica.
3. Nonostante la sospensione dell'applicazione del presente accordo, le informazioni che rientrano nel suo ambito di applicazione e che sono state trasferite prima della sua sospensione continuano a essere trattate conformemente al presente accordo.
4. Una parte può rinviare il trasferimento di dati personali qualora e fino a quando l'altra parte cessa di prevedere e attuare le garanzie e gli obblighi di cui al capo II.

Articolo 35

Denuncia

1. Ciascuna parte può denunciare il presente accordo. La denuncia ha effetto tre (3) mesi dopo la data di ricevimento della corrispondente notifica scritta all'altra parte per via diplomatica.
2. Le informazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo e che sono state trasferite prima della sua denuncia continuano ad essere trattate conformemente al presente accordo quale vigente al momento della sua denuncia.
3. In caso di denuncia le parti raggiungono un accordo sull'ulteriore uso e conservazione delle informazioni che sono già state scambiate tra loro. Se non viene raggiunto un accordo, ciascuna parte è autorizzata a richiedere che le informazioni da essa comunicate siano distrutte o le siano restituite.

Articolo 36

Notifiche

1. Le notifiche effettuate conformemente al presente accordo sono inviate:
 - (a) per l'Algeria, al ministero degli Affari esteri, della Comunità nazionale all'estero e degli Affari africani;
 - (b) per l'Unione, alla Commissione europea.
2. Le informazioni sul destinatario delle notifiche di cui al paragrafo 1 possono essere aggiornate per via diplomatica.

Articolo 37

Relazione con altri strumenti internazionali

Il presente accordo non pregiudica né incide o influisce in altro modo sulle disposizioni di accordi di cooperazione bilaterali o multilaterali o trattati di assistenza giudiziaria, altri accordi o intese di cooperazione o relazioni di cooperazione giudiziaria a livello operativo in materia penale tra l'Algeria e qualsiasi Stato membro.

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua araba, bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati dalle parti a questo fine, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a..., addì...,

Per l'**Unione europea**

Per la **Repubblica popolare democratica algerina**

ALLEGATO I

Forme gravi di criminalità (articolo 1, punto 7))

- terrorismo,
- criminalità organizzata,
- traffico di stupefacenti,
- attività di riciclaggio del denaro,
- criminalità nel settore delle materie nucleari e radioattive,
- organizzazione del traffico di migranti,
- tratta di esseri umani,
- criminalità connessa al traffico di veicoli rubati,
- omicidio volontario e lesioni personali gravi,
- traffico illecito di organi e tessuti umani,
- rapimento, sequestro e presa di ostaggi,
- razzismo e xenofobia,
- rapina e furto aggravato,
- traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte,
- truffe e frodi,
- reati contro gli interessi finanziari dell'Unione,
- abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato finanziario,
- racket e estorsioni,
- contraffazione e pirateria in materia di prodotti,
- falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi,
- falsificazione di monete e di altri mezzi di pagamento,
- criminalità informatica,
- corruzione,
- traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi,
- traffico illecito di specie animali protette,
- traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette,
- criminalità ambientale, compreso l'inquinamento provocato dalle navi,
- traffico illecito di sostanze ormonali e altri fattori di crescita,
- abuso e sfruttamento sessuale, compresi materiale pedopornografico e adescamento di minori per scopi sessuali,
- altre forme gravi di criminalità di competenza di Eurojust.

Le forme di criminalità di cui al presente allegato sono valutate dalle autorità competenti dell'Algeria conformemente al diritto dell'Algeria.

ALLEGATO II

Autorità competenti dell'Algeria e loro competenze

(articolo 1, punto 3))

Le autorità competenti dell'Algeria alle quali Eurojust può trasferire i dati sono le seguenti:

Autorità	Descrizione delle competenze
Ministero della Giustizia	Tutte le competenze di un'autorità centrale responsabile dell'assistenza giudiziaria internazionale
Organi giurisdizionali (tribunali di primo grado) 214 - pubblici ministeri - giudici istruttori - giudici dei tribunali per i minorenni - giudici (<i>juges de siège</i>)	Azione penale e indagini
Organi giurisdizionali (corti d'appello) 48 - procuratori generali (<i>procureurs généraux</i>) - giudici (<i>juges de siège</i>)	Azione penale e indagini
Organi giurisdizionali specializzati: 1- organo giurisdizionale penale (presente presso ciascun organo giurisdizionale): * un tribunale penale di primo grado * una corte d'appello penale 2- organi giurisdizionali militari	1 Giudicare in primo grado e in appello gli adulti accusati di un reato 2 Disciplinati dal codice di giustizia militare (<i>code de justice militaire</i>) Legge n. 18-14 del 29 luglio 2018 che modifica e integra l'ordinanza n. 71-28 del 22 aprile 1971

<p>- Poli specializzati (<i>poles spécialisés</i>):</p> <p>1 Polo penale nazionale per la lotta alle violazioni relative alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (<i>pole penal national de lutte contre les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication</i>)</p> <p>2 Polo penale economico e finanziario (<i>pole pénal économique et financier</i>)</p> <p>– Organi giurisdizionali aventi competenza territoriale più ampia</p>	<p>1 Perseguire e indagare le violazioni relative alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e delle violazioni connesse, e giudicare tali violazioni qualora costituiscano reati</p> <p>2 Indagare, accertare, perseguire e giudicare le violazioni economiche e finanziarie altamente complesse e le violazioni connesse</p> <p>Ha competenza congiunta con gli organi giurisdizionali aventi competenza territoriale più ampia</p> <p>Perseguire, indagare e giudicare le violazioni relative al traffico di stupefacenti, alla criminalità organizzata transnazionale, ai danni ai sistemi automatizzati di trattamento dei dati, al riciclaggio e al terrorismo e le violazioni della legislazione sulla valuta estera</p>
<p>Organismi di polizia giudiziaria: Direzione generale della sicurezza nazionale (<i>Direction Générale de la Sureté Nationale</i>) – Gendarmerie Nationale – Direzione generale della sicurezza interna (<i>Direction Générale de la Sureté Intérieure</i>) – Direzione generale della sicurezza dell'esercito (<i>Direction Centrale de la Sécurité de l'Armée</i>)</p> <p>Tutti gli agenti, funzionari e dipendenti designati nel codice di procedura penale o in un atto specifico</p>	<p>Ricevere denunce e relazioni, raccogliere elementi di prova e svolgere indagini</p>
<p>Ufficio centrale per la lotta alla corruzione (<i>Office central de repression de la corruption</i>)</p>	<p>Svolgere indagini sulle violazioni connesse alla corruzione</p>

ALLEGATO III

Organismi dell'Unione e autorità nazionali dell'UE interessate

(articolo 1, punto 6))

(a) Organismi dell'Unione

- Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AMLA)
- Banca centrale europea (BCE)
- Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)
- Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (FRONTEX)
- Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
- Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol)
- Procura europea (EPPO)

(b) Le autorità nazionali responsabili dell'indagine e del perseguimento dei reati negli Stati membri dell'UE interessati.

ALLEGATO IV

Organismi algerini

(articolo 13, paragrafo 1)

- Banca d'Algeria
- Unità di trattamento delle informazioni finanziarie (*cellule de traitement du renseignement financier – CTRF*)
- Direzione generale delle imposte (*direction générale des impôts*)
- Servizio nazionale delle guardie costiere (*service national des gardes cotes*)
- Ufficio centrale nazionale Interpol - Algeri
- Istituto nazionale algerino della proprietà intellettuale (*Institut National Algérien de propriété industrielle – INAPI*)
- Ufficio nazionale dei diritti d'autore e dei diritti connessi (*Office National des droits d'auteur et des droits voisins – ONDA*)